



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (Provincia di Cosenza)

Via Piazza Vittorio Veneto – 87040 Castiglione Cosentino

email: castiglionecosentino@libero.it

CODICE FISCALE 00391420783

TELEFONO 0984-442007

FAX 0984-442185

ORDINANZA N. 22 del 07/09/2018

Prot 8324 del 07-09-2018

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

- ◆ Vista la nota con prot. n.8203 del 04/09/2018 a firma del Sig. Francesco Stefano Pascuzzo, per lo svolgimento della manifestazione “VIVIAMO CAPITANO il Quartiere in Festa” che avrà luogo giorno 8-9 Settembre 2018 dalle ore 19.00 alle 24.00 in C/da Capitano di Castiglione Cosentino;
- ◆ Considerato che, nell’ambito di tali iniziative, nelle serate del 8-9 Settembre 2018 sono previste degli eventi musicali-culinari e giochi popolari che richiamerà pubblico;
- ◆ Ritenuto che per interesse e motivi di ordine pubblico, si ritiene di procedere all’adozione di una serie di provvedimenti atti a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica;
- ◆ Ritenuto necessario di limitare l’efficacia del provvedimento in c/da Capitano di Castiglione Cosentino, luogo nel quale si svolgerà la manifestazione nei giorni 8-9 Settembre 2018;
- ◆ Richiamata la circolare Prefettura prot. 0049375 del 28/06/2017, avente ad oggetto “Pubbliche Manifestazioni” con la quale si invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;
- ◆ Vista l’autorizzazione del Sindaco prot.n.8321 del 07/09/2018, con la quale dà il consenso alla serata;
- ◆ Visto l’art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e ssmm;
- ◆ Visto l’art. 54 del D.Lgvo 18/08/2000n. 267;

ORDINA

- ◆ E’ fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in **bottiglie di vetro e lattine**. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi.
- ◆ E’ altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

- ◆ Il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività;
- ◆ I divieti di cui al punto 1 e 2 hanno efficacia nell'area ricadente in c/da Capitano di Castiglione Cosentino dalle ore 19.00 alle ore 24.00.
- ◆ Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla L.18 n. 689 del 24/11/1981 e ssmm.

DISPONE

La presente è pubblicata all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici, tutti i cittadini e commercianti fissi e ambulanti sono tenuti ad osservarla.

- *Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;*
- *Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalla L.18 n.689 del 24/11/1981 e ssmm.*
- *E' dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;*

DISPONE CHE LA PRESENTE SIA TRASMESSA

- ◆ Al comandante della Stazione dei Carabinieri di S. Pietro in Guarano.
- ◆ All'Ufficio di Polizia Municipale sede.
- ◆ Alla Prefettura di Cosenza per come previsto, ai sensi dell'art. 13 della legge 121/1981.

Dalla Residenza Municipale lì



IL SINDACO
(Dott.ssa Dora LIO)